



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 10 luglio 2015 n.9

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti la Legge 27 marzo 2002 n.49 e il Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.21 adottata nella seduta del 30 giugno 2015;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRATTI DI FORNITURA O SOMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI PUBBLICI

CAPO I NORME GENERALI ED ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente regolamento detta norme di attuazione della Legge 27 marzo 2002 n. 49 e del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26 in materia di contratti di fornitura o somministrazione di beni e servizi della Pubblica Amministrazione, Aziende Autonome di Stato ed Enti del Settore Pubblico Allargato.

Art.2 *(Criteri per la redazione del programma di approvvigionamento)*

1. Il programma di approvvigionamento di beni e servizi di cui all'articolo 6 del Decreto Delegato n. 26/2015 è teso ad ottimizzarne gli acquisiti nell'ambito del Settore Pubblico Allargato.
2. Ai fini dell'elaborazione del programma, l'unità organizzativa (UO) Acquisti, Servizi Generali, Logistica, in seguito Stazione Appaltante, provvede a:
 - a) ricevere, annualmente o su richiesta, in particolari circostanze, l'aggiornamento dell'inventario di tutti i beni mobili e immobili dello Stato da parte delle unità organizzative preposte a curarne la tenuta;

- b) valutare sul piano tecnico economico le richieste di approvvigionamento di competenza delle singole unità organizzative, Aziende Autonome di Stato ed Enti del Settore Pubblico Allargato, sulla base del controllo dei consumi effettuati del triennio precedente;
 - c) pianificare il programma delle acquisizioni dei beni e l'acquisizione e dismissione dei servizi sulla base delle valutazioni di cui alla lettera b) e tenuto conto dei risultati di gestione del magazzino corrente dei generi e materiali di consumo, assicurando la standardizzazione delle procedure;
 - d) elaborare annualmente, in collaborazione con l'Osservatorio Prezzi di cui al Decreto 25 gennaio 2006 n.9, il listino prezzi dei principali beni di consumo oggetto di acquisto da parte della Pubblica Amministrazione, delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, seguendo l'evoluzione del mercato anche non sammarinese al fine di anticipare tendenze e acquisire conoscenze utili per successive attività di acquisto;
 - e) procedere annualmente, sentiti le competenti articolazioni organizzative delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti Pubblici, all'individuazione delle tipologie di beni o servizi trasversali all'intero Settore Pubblico Allargato, promuovendone la relativa acquisizione mediante gare d'appalto uniche, nel rispetto della massima economicità.
3. Il programma di approvvigionamento individua, altresì, a mente dell'articolo 28, comma 2 e dell'articolo 29, comma 4 del Decreto Delegato n. 26/2015 le tipologie di appalti di fornitura o somministrazione per le quali la ritenuta di garanzia e/o la copertura assicurativa sia ridotta o esclusa.

CAPO II

REQUISITI E SCELTA DEI FORNITORI

Sezione I

Registro dei fornitori

Art.3

(Contenuto e accesso al Registro dei Fornitori)

1. Il Registro dei Fornitori contiene la denominazione, l'indirizzo della sede legale, il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica, il codice operatore economico delle imprese iscritte o analogo codice identificativo previsto, per le imprese estere, dai rispettivi ordinamenti nazionali, la data di originaria iscrizione nonché la data di effettuazione delle verifiche sulla permanenza dei requisiti di iscrizione e sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ovvero l'indicazione relativa alla non effettuazione delle suddette verifiche.
2. Le imprese sono classificate nel Registro dei Fornitori secondo le categorie merceologiche e le tipologie di servizi identificati dai rispettivi codici ATECO; qualora un'impresa non sia in possesso di codice ATECO, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino (CCIAA) provvede a classificarla sentita l'UO Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
3. Il Registro dei Fornitori è consultabile in via telematica da chiunque ne faccia richiesta previa registrazione e pagamento della somma di euro 3,00 a visura, modificabile con delibera del Congresso di Stato su proposta della CCIAA.
4. Le unità organizzative, le Aziende Autonome di Stato, gli Enti del Settore Pubblico Allargato ed i gestori di pubblici servizi, previa apposita registrazione ed adesione, hanno accesso gratuito ai seguenti dati del Registro dei Fornitori:
 - a) denominazione;
 - b) indirizzo della sede legale;
 - c) recapito telefonico;
 - d) indirizzo di posta elettronica;
 - e) codice operatore economico o analogo codice identificativo previsto, per le imprese estere, dai rispettivi ordinamenti nazionali;
 - f) attrezzature possedute dichiarate dalle imprese;

- g) consistenza dell'organico degli ultimi tre anni suddivise in base alle categorie professionali;
- h) principali servizi e forniture svolti negli ultimi tre anni in ordine alle categorie merceologiche e/o tipologie di servizi per cui si chiede l'iscrizione;
- i) ove presenti, bilanci e dichiarazioni dei redditi dei tre ultimi esercizi oppure, nel caso di imprese costituite da meno di 3 anni, bilanci e dichiarazioni dei redditi degli esercizi dalla costituzione;
- l) dichiarazione che evidenzi il fatturato del triennio precedente eventualmente suddiviso in relazione alle categorie merceologiche e/o tipologie di servizi per le quali viene richiesta l'iscrizione, compresa la quota parte di servizi e forniture eseguiti in associazione temporanea con altre imprese ovvero mediante cessione di contratto;
- m) certificato di iscrizione al registro delle imprese abilitate e dei soggetti abilitati per i servizi e forniture per i quali è richiesto;
- n) data di originaria iscrizione.

Art.4

(Modalità di iscrizione al Registro dei Fornitori)

1. L'impresa che intenda iscriversi nel Registro dei Fornitori presenta alla CCIAA apposita domanda, documentando il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'impresa sia quotata in borsa, non sussiste l'obbligo di documentazione e, conseguentemente, di verifica, in relazione ai soci, dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) ed e) del Decreto Delegato n. 26/2015. Nel caso in cui l'impresa, costituita in forma societaria, abbia quote sociali suddivise in capo a più di venti soggetti diversi, l'obbligo di documentazione e, conseguentemente, di verifica, in relazione ai soci, dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) ed e) del Decreto Delegato n.26/2015, sussiste unicamente nei confronti dei soci che detengano la maggioranza delle quote sociali e, comunque, sino al numero massimo di venti.
2. La domanda di iscrizione al Registro dei Fornitori e la documentazione a corredo, oltre che mediante consegna a mano presso gli uffici della CCIAA oppure spedizione a mezzo posta con plico raccomandato o a mezzo corriere, possono, se relative ad imprese aventi sede legale nella Repubblica di San Marino, essere inviate a mezzo telefax unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di identità del titolare o legale rappresentante dell'impresa da questi dichiarata conforme all'originale e sottoscritta, contenente la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 2 della Legge 5 ottobre 2011 n.159.
3. Fatto salvo quanto previsto al seguente periodo del presente comma, le comunicazioni che intercorrano fra la CCIAA e le imprese iscritte nel Registro dei Fornitori sono effettuate mediante posta elettronica. Sino all'introduzione di un sistema di posta elettronica certificata, i provvedimenti di diniego di iscrizione, sospensione e cancellazione dal Registro dei Fornitori, debitamente motivati, sono comunicati da CCIAA all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro cinque giorni dalla loro adozione; tali provvedimenti sono impugnabili dall'impresa dinanzi al Tribunale ai sensi del Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n. 68.
4. La CCIAA fa seguire all'inoltro di ogni comunicazione via posta elettronica verso l'impresa, l'invio in automatico, anche attraverso sistemi di terze parti, di due sms, a distanza di 24 ore uno dall'altro, al numero di telefono cellulare indicato dall'impresa, notificando l'invio della comunicazione di cui sopra; ciò fa prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dell'impresa. La CCIAA conserva il documento informatico contenente i log degli sms inviati.
5. L'iscrizione nel Registro dei Fornitori è curata da CCIAA che, previa verifica di regolarità formale della domanda, entro trenta giorni dalla presentazione della stessa completa in ogni sua parte, comunica l'avvenuta iscrizione o il diniego di iscrizione.
6. Le imprese iscritte nel Registro dei Fornitori hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione dei requisiti di iscrizione entro i successivi trenta giorni. Il Registro dei Fornitori è tempestivamente aggiornato sulla base dei nuovi dati pervenuti in caso di variazione dei requisiti nonché nel caso di sospensione o cancellazione a norma dei successivi articoli, a cura di CCIAA.
7. Su richiesta dell'impresa, la CCIAA rilascia il certificato di iscrizione al Registro dei Fornitori al fine di attestare l'idoneità alla prestazione dell'impresa medesima, secondo quanto

previsto all'articolo 9, comma 2 del Decreto Delegato n. 26/2015; tale certificato ha validità dalla data del suo rilascio fino alla data del successivo rinnovo di iscrizione.

8. Ai fini dell'iscrizione al Registro dei Fornitori e successivi rinnovi annuali sono stabiliti in favore della CCIAA i seguenti diritti di pratica, modificabili con delibera del Congresso di Stato su proposta della CCIAA:

a) per la prima iscrizione: euro 200,00;

b) per i successivi rinnovi annuali: euro 100,00.

Art.5

(Documentazione da produrre per l'iscrizione nel Registro dei Fornitori e per la partecipazione alle gare di appalto da parte di imprese non iscritte nel Registro dei Fornitori)

1. L'impresa che presenti domanda di iscrizione al Registro dei Fornitori oppure che, pur non essendo iscritta al suddetto Registro, intenda partecipare a gara di appalto a mente dell'articolo 8, comma 6 del Decreto Delegato n. 26/2015, documenta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere f), g), h), i), l), m), n) ed o) del Decreto Delegato n. 26/2015 mediante la produzione di certificati e attestazioni rilasciati dalle competenti unità organizzative e soggetti che erogano un pubblico servizio della Repubblica di San Marino o, qualora stabilita nei Paesi di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, dalle competenti autorità nazionali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 della Legge n. 159/2011. Le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica di San Marino hanno facoltà di sostituire la produzione dei predetti certificati e attestazioni con dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal titolare o legale rappresentate delle stesse, secondo quanto previsto dal Titolo III della Legge n. 159/2011.

2. Il titolare o legale rappresentate dell'impresa, gli amministratori, i soci, il socio unico ed il direttore dell'impresa che presenti domanda di iscrizione al Registro dei Fornitori oppure che, pur non essendo iscritta al suddetto Registro, intenda partecipare a gara di appalto a mente dell'articolo 8, comma 6 del Decreto Delegato n. 26/2015, documentano il possesso dei requisiti rispettivamente previsti in capo agli stessi dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) del Decreto Delegato n. 26/2015 mediante la produzione di certificati e attestazioni rilasciati dalle competenti unità organizzative e soggetti che erogano un pubblico servizio della Repubblica di San Marino o, se cittadini stranieri residenti nei Paesi di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, dalle competenti autorità nazionali dell'ultimo luogo di residenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 della Legge n.159/2011. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 della Legge n. 159/2011 hanno facoltà di sostituire la produzione dei predetti certificati e attestazioni con dichiarazioni sostitutive in conformità a quanto previsto dalla medesima Legge n. 159/2011.

3. I requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, riferiti ad imprese aventi sede nei Paesi di cui all'articolo 9, comma 5 del Decreto Delegato n.26/2015 ed a cittadini stranieri residenti nei predetti Paesi sono accertati in relazione alle previsioni normative dell'ordinamento sammarinese e del Paese di residenza.

4. Oltre ai certificati e attestazioni atti a documentare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n. 26/2015, le imprese estere sono tenute a presentare:

a) i bilanci dei tre ultimi esercizi oppure, nel caso di imprese costituite da meno di tre anni, i bilanci degli esercizi sociali dalla costituzione oppure copia delle scritture contabili tenute nel periodo di vigenza, al fine di certificare la capacità sotto il profilo economico e finanziario;

b) se aventi sede nella Repubblica italiana, l'informazione antimafia.

5. Ai fini dell'individuazione della figura di direttore dell'impresa in relazione alla quale accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d) ed e) si fa riferimento al soggetto che rivesta tale funzione sulla base delle risultanze dell'UO Ufficio del Lavoro o, se relativo ad impresa non sammarinese, di omologo ufficio o autorità esteri.

6. Qualora nessun documento o certificato sia rilasciato da Stato estero ai fini della documentazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015, i soggetti interessati producono alla CCIAA una dichiarazione giurata resa dagli stessi avanti a notaio o a soggetto professionale qualificato a riceverla dello Stato di origine o

di provenienza oppure, qualora neppure tale dichiarazione esista, una dichiarazione resa dall'interessato all'autorità amministrativa o giudiziaria competente.

7. Ai fini del rinnovo annuale dell'iscrizione, le imprese ed i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a produrre nuovamente alla CCIAA, entro il mese di giugno, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 e ad aggiornare i dati originariamente trasmessi con riferimento all'anno trascorso; le imprese ed i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della Legge n.159/2011 hanno facoltà di sostituire la produzione dei predetti certificati e attestazioni con dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dal Titolo III della Legge n.159/2011.

8. Ai fini degli accertamenti relativi alla sussistenza e permanenza in capo alle imprese estere ed ai cittadini stranieri non residenti in territorio dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015, la CCIAA ha facoltà di richiedere al titolare o legale rappresentante di produrre i necessari documenti e può, altresì, avvalersi della cooperazione degli uffici ed autorità sammarinesi o estere competenti.

9. Le imprese che richiedano il certificato di iscrizione al Registro dei Fornitori di cui all'articolo 4, comma 7, sono sottoposte, ai fini del rilascio del suddetto certificato, agli accertamenti relativi alla permanenza dei requisiti di iscrizione al Registro medesimo.

Art.6

(Obblighi di comunicazione)

1. La Stazione Appaltante segnala alla CCIAA per gli adempimenti di competenza ogni comportamento tenuto dall'impresa aggiudicataria integrante gli estremi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d) del Decreto Delegato n.26/2015; analoga segnalazione deve essere effettuata dalle unità organizzative, Aziende Autonome di Stato ed Enti del Settore Pubblico Allargato in relazione a fatti o comportamenti riferiti ad imprese iscritte nel Registro dei Fornitori di cui siano a conoscenza in ragione del loro ufficio, rilevanti ai fini della sospensione o cancellazione dal Registro dei Fornitori.

2. Qualora la CCIAA, in esito all'attività di verifica di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo del Decreto Delegato n.26/2015, accerti in capo all'impresa appaltatrice la perdita dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del medesimo decreto delegato provvede a comunicarlo alla Stazione Appaltante per l'adozione dei provvedimenti volti alla risoluzione del contratto di appalto ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione prevista dall'articolo 27 del Decreto Delegato n.26/2015.

Sezione II

Disposizioni relative all'asta elettronica, alla licitazione ed alla trattativa privata

Art.7

(L'asta elettronica)

1. Il procedimento di gara effettuato a mezzo di asta elettronica secondo quanto previsto all'articolo 14, commi 3 e 4 del Decreto Delegato n. 26/2015, avviene con le modalità di cui ai successivi commi.

2. Prima di procedere all'asta, la Stazione Appaltante effettua, in seduta riservata, una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara, in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di cinque giorni a decorrere dalla data di invio degli inviti.

3. Quando l'aggiudicazione avvenga in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito di cui al comma 2:

- a) è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata sulla base della ponderazione degli elementi di cui all'articolo 13, comma 3 del Decreto Delegato n. 26/2015 indicati nel bando o negli altri atti di gara;
 - b) precisa la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione.
4. Nel corso dell'asta elettronica, la Stazione Appaltante comunica in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. La Stazione Appaltante può, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. La Stazione Appaltante può inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione.
5. La Stazione Appaltante dichiara conclusa l'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate e aggiudica l'appalto, in funzione dei risultati dell'asta.

Art.8

(Disposizioni relative a gare effettuate con il sistema della licitazione privata)

1. Qualora la Stazione Appaltante effettui, nel rispetto degli articoli 3, comma 5, 12, comma 2 e 15, comma 2 del Decreto Delegato n.26/2015, gara di appalto con il sistema della licitazione privata, l'invito a partecipare alla gara è rivolto almeno a tutte le imprese iscritte nel Registro dei Fornitori aventi uno o più dipendenti a tempo indeterminato assunti tra gli iscritti alle liste di avviamento al lavoro tenute dall'UO Ufficio del Lavoro, fatti salvi, comunque, gli eventuali requisiti imprenditoriali e di idoneità tecnica previsti per la partecipazione alla gara.

Art.9

(Disposizioni relative a gare di importo limitato)

1. La Stazione Appaltante, nell'ambito delle procedure di trattativa privata previste nei casi di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e), ha facoltà di riservare la negoziazione ad imprese aventi sede legale nella Repubblica.
2. In relazione alle gare di appalto volte alla stipulazione di contratti per soggiorni culturali e viaggi di istruzione promossi dalle Scuole sammarinesi, non è necessaria la presentazione da parte delle imprese dei depositi cauzionali di cui agli articoli 20 e 27 del Decreto Delegato n. 26/2015 e non è applicata la ritenuta di garanzia di cui all'articolo 28 del medesimo decreto delegato.
3. La redazione del verbale non è necessaria in relazione a forniture o somministrazioni di beni e servizi di importo non superiore ad euro 500,00.

Sezione III

Bando, lettera d'invito e capitolato

Art.10

(Contenuto del bando e della lettera d'invito)

1. Il bando o, in caso di licitazione privata, la lettera d'invito contiene i seguenti elementi:
- a) data e numero di protocollo;
 - b) esatta denominazione della Stazione Appaltante con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, della sede, dei recapiti telefonici, telefax e dell'indirizzo di posta elettronica;

- c) natura, entità e caratteristiche delle prestazioni richieste ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 e luogo dell'esecuzione;
 - d) documentazione amministrativa richiesta;
 - e) eventuale documentazione o indicazioni relative all'igiene ed alla sicurezza sul lavoro di cui alla Legge 18 febbraio 1998 n. 31 e successive modifiche e relative norme attuative;
 - f) natura ed entità dei singoli lotti, in caso di prestazione frazionata, con individuazione della facoltà dell'impresa di presentare offerte per uno, più o tutti i lotti;
 - g) indicazione della forma di gara e del criterio di aggiudicazione prescelti. Se l'aggiudicazione della fornitura o servizio è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante, richiede la formulazione sia dell'offerta economica sia dell'offerta tecnica, individuando, altresì, i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione che complessivamente devono essere pari a cento;
 - h) indicazione dell'unità organizzativa, Azienda Autonoma o Ente del Settore Pubblico Allargato, se diverso dalla Stazione Appaltante, presso il quale possono essere richiesti o presi in visione i capitoli d'appalto e la documentazione supplementare, del termine entro il quale questi possono essere richiesti, dei recapiti telefonici, telefax e dell'indirizzo di posta elettronica;
 - i) modalità di presentazione dell'offerta con indicazione della data, luogo e ora entro cui deve pervenire alla Stazione Appaltante;
 - l) periodo di validità dell'offerta;
 - m) decorrenza del contratto e durata della fornitura o servizio richiesto;
 - n) eventuali indicazioni relative alle cauzioni ed alle garanzie da prestare;
 - o) termine entro cui è effettuata l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 16;
 - p) modalità di pagamento;
 - q) indicazione delle modalità di ricorso in caso di presunta irregolarità della procedura di aggiudicazione;
 - r) ulteriori elementi relativi alla specifica gara di appalto. In particolare, in caso di appalto concorso, la Stazione Appaltante fornisce tutti gli elementi e le circostanze determinanti per l'elaborazione del progetto e dell'offerta indicando lo scopo della fornitura o servizio, elencandone i requisiti tecnici, economici, estetici e funzionali.
2. In caso di asta elettronica, il bando di gara indica, altresì, le seguenti informazioni:
- a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica;
 - b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto;
 - c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
 - d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica;
 - e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
 - f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento.
3. Se i documenti, diversi dai capitoli generali e speciali, non sono allegati al bando di gara o alla lettera di invito, la Stazione Appaltante deve renderli disponibili alle imprese concorrenti per la presa visione, indicando nel medesimo bando o nella lettera di invito il luogo e le modalità per la loro consultazione.
4. La Stazione Appaltante è tenuta, altresì, a fornire tempestivamente informazioni supplementari di stretta pertinenza alle imprese concorrenti che ne fanno richiesta.

Art.11

(Capitolato speciale d'appalto)

1. Le prescrizioni di cui al capitolato speciale d'appalto indicano i requisiti di natura tecnica del bene o del servizio oggetto del contratto, le modalità ed i termini di esecuzione della prestazione in modo che gli stessi siano conformi all'impiego che stabilisce la Stazione Appaltante.

2. Fanno parte di questi requisiti, in particolare, le classi di qualità, l'utilizzabilità, la sicurezza e le misure a ciò necessarie, i materiali con cui sono prodotti i beni, la garanzia di qualità, i controlli ed i processi di controllo, l'imballaggio e le modalità di esecuzione.
3. Salve le ipotesi di comprovata e giustificata esigenza, le prescrizioni tecniche contenute nel capitolato speciale non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, né fare riferimento ad un determinato marchio o brevetto o ad un'origine o ad una produzione specifica del bene o del servizio da fornire.
4. Sono, altresì, da considerarsi caratteristiche tecniche le disposizioni inerenti al controllo, all'ispezione ed al collaudo o verifiche di conformità delle prestazioni e servizi.

Sezione IV

Contenuto e valutazione dell'offerta

Art.12 *(L'offerta)*

1. L'offerta è formulata in forma scritta e firmata dal legale rappresentante dell'impresa o dalla capogruppo in caso di associazione temporanea di impresa (ATI).
2. L'offerta, racchiusa in plico chiuso controfirmato sui lembi di chiusura, è consegnata a mano o perviene a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo corriere, entro il termine indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, all'indirizzo della Stazione Appaltante, che rilascia apposita ricevuta. Il plico reca l'indicazione della ditta e dell'indirizzo dell'impresa concorrente e riporta l'esatta dicitura della gara cui l'offerta si riferisce.
3. Il plico di cui al comma 2 contiene:
 - a) la documentazione amministrativa indicata nel bando o nella lettera di invito, contenuta in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, costituita da:
 - 1) certificato della CCIAA di cui all'articolo 4, comma 7;
 - 2) dichiarazione con cui l'impresa si impegna a mantenere ferma ed irrevocabile l'offerta presentata fino al termine richiesto dalla Stazione Appaltante;
 - 3) dichiarazione che l'impresa non è controllata né collegata ad altre imprese concorrenti alla gara;
 - 4) eventuale atto pubblico o scrittura privata autenticata di costituzione di ATI oppure impegno a costituirsi in ATI, nei casi rispettivamente di cui all'articolo 19, comma 3 e 19, comma 4 del Decreto Delegato n. 26/2015;
 - b) cauzione provvisoria di cui all'articolo 20 del Decreto Delegato n.26/2015 contenuta in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura;
 - c) nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, offerta tecnica, contenuta in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, comprendente la descrizione analitica dei beni o dei servizi da fornire indicandone i requisiti tecnici, estetici e funzionali, ed un'esposizione delle condizioni di esecuzione. L'offerta tecnica è costituita dalla relazione illustrativa delle modalità di esecuzione dell'oggetto del contratto con riferimento, in particolare, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, alla tempistica, alle garanzie, alla sicurezza dei lavori;
 - d) l'offerta economica, contenuta in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, costituita dall'indicazione del prezzo proposto o della percentuale di ribasso sul prezzo indicato dalla Stazione Appaltante.
4. Eventuali modelli o campioni dell'offerente devono essere contrassegnati come facenti parte dell'offerta.
5. Eventuali proposte di varianti o soluzioni alternative riportate in apposito allegato e chiaramente contrassegnate.
6. Non sono ammesse nell'offerta modifiche delle condizioni indicate nei capitolati d'appalto, né sono ammesse altre forme di presentazione delle offerte.

Art.13

(Apertura ed esame delle offerte)

1. All'apertura e lettura delle offerte presentate con le modalità di cui all'articolo 12 dà corso il responsabile del procedimento che potrà farsi coadiuvare da altro personale della Stazione Appaltante o la Commissione preposta all'esame delle offerte nei casi indicati dall'articolo 21, comma 3 del Decreto Delegato n.26/2015.
2. L'apertura e lettura delle offerte avviene nel giorno e nell'ora indicata nel bando di gara o nella lettera di invito ed in seduta pubblica. Fino a tale momento il responsabile del procedimento custodisce i plichi contenenti le offerte pervenute che devono essere consegnate e tenute sotto chiave.
3. Qualora l'aggiudicazione sia effettuata con il criterio del prezzo più basso, il responsabile del procedimento o, nei casi indicati all'articolo 21, comma 3 del Decreto Delegato n.26/2015, il Presidente della Commissione, dopo aver aperto il plico di invio e le buste ivi contenute, procede ad una sommaria verifica della completezza dei documenti richiesti e ad alta voce dà lettura dei prezzi finali o dei ribassi proposti da ciascuna impresa, indicando, altresì, se e da quale impresa siano state presentate proposte di varianti.
4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Presidente della Commissione, dopo aver aperto il plico di invio e la sola busta dell'offerta tecnica, procede ad una sommaria verifica in ordine alla presenza ed integrità delle buste chiuse di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 12, comma 3 ed alla completezza dell'offerta tecnica indicando, altresì, se, e da quale impresa, siano state presentate proposte di varianti. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito. Terminata la valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, il Presidente della Commissione, dopo aver comunicato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all'apertura delle buste di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 12, comma 3, verificando sommariamente la completezza dei documenti richiesti e dando lettura ad alta voce dei prezzi finali o dei ribassi proposti da ciascuna impresa.
5. Le proposte di varianti o di offerte parzialmente alternative possono essere presentate dalle imprese concorrenti e sono esaminate dalla Stazione Appaltante unicamente se consentite dal bando di gara o dalla lettera di invito.
6. terminate le operazioni di cui ai commi precedenti, il responsabile del procedimento o la Commissione giudicatrice procede alla stesura della graduatoria finale.
7. L'offerta pervenuta alla Stazione Appaltante entro i termini previsti che, per cause non imputabili all'impresa, non sia messa a disposizione del responsabile del procedimento o della Commissione giudicatrice al momento dell'apertura delle offerte, è da considerare come regolarmente pervenuta. Il responsabile del procedimento o la Commissione dà immediata comunicazione di tale circostanza, ove accertata, alle altre imprese partecipanti, con la conferma di aver provveduto a verificare l'integrità del plico di invio. L'offerta è inclusa con tutti i suoi dati essenziali nel verbale oppure in una sua appendice.
8. Le operazioni di apertura dei plichi di invio e delle buste ivi contenute in seduta pubblica devono constare in apposito verbale ove sono annotate le eventuali eccezioni sollevate dai titolari o legali rappresentanti delle imprese partecipanti presenti alla seduta oppure dai soggetti muniti di apposita delega rilasciata da questi ultimi. I titolari o legali rappresentanti o i delegati delle imprese partecipanti che presenzino alla seduta sono tenuti ad esibire un documento di identità. Il responsabile del procedimento e l'eventuale personale che lo coadiuva o i membri della Commissione sottoscrivono in calce il verbale delle operazioni intervenute in seduta pubblica e ne danno lettura ai rappresentanti delle imprese offerenti presenti.
9. Se vi sono dei dubbi sulla regolarità delle forme o delle modalità, anche temporali, in cui sono pervenute le offerte, esse vengono ammesse all'apertura con riserva di verifica della loro regolarità.
10. Le ATI ed i consorzi sono considerati, a tutti gli effetti, alla stessa stregua dei concorrenti singoli ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di imprenditorialità. I requisiti di

idoneità tecnica eventualmente previsti dalla Stazione Appaltante devono sussistere in capo all'una o più imprese del raggruppamento che, a mente di quanto indicato nell'offerta presentata dall'ATI ed in conformità alle previsioni dell'articolo 19, comma 5 del Decreto Delegato, effettuino la parte di prestazione contrattuale per la cui esecuzione siano necessari i suddetti requisiti.

Art.14

(Esclusione delle offerte dall'esame e dalla valutazione)

1. Sono escluse dall'esame, senza procedere all'apertura del plico di invio:
 - a) le offerte pervenute alla Stazione Appaltante in forme e con modalità diverse da quelle indicate nell'articolo 12 e nel bando di gara o nella lettera di invito;
 - b) le offerte pervenute alla Stazione Appaltante dopo il termine indicato nel bando di gara o nella lettera di invito;
 - c) le offerte mancanti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio o che presentino segni di manomissione.
2. Sono escluse dalla valutazione, le offerte:
 - a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza dei fatti, delle circostanze o dei requisiti per i quali sono prodotte; questo quando anche una o più di una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo;
 - b) mancanti di sigilli o di sigle sui lembi di chiusura delle buste interne di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 12, comma 3 o che presentino segni di manomissione;
 - c) mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sulla documentazione di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), numeri 2) e 3), c) e d);
 - d) che rechino l'indicazione di offerta economica alla pari o in aumento;
 - e) che contengano condizioni, precondizioni o richieste cui sia subordinata l'offerta;
 - f) le offerte in violazione delle disposizioni sulle ATI e sui consorzi di concorrenti;
 - g) quando dalla formulazione delle offerte o da altri elementi in essi contenuti sia possibile accertare che le imprese hanno preso tra loro accordi tali da limitare illecitamente la concorrenza;
 - h) le offerte di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 12, della Legge 20 luglio 2004 n. 102 ovvero di imprese concorrenti che siano fra loro collegate conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 della Legge 23 luglio 2006 n.47;
 - i) le proposte di varianti o le offerte parzialmente alternative, quando la Stazione Appaltante non ne abbia espressamente previsto la possibilità di presentazione;
 - l) le offerte di cui all'articolo 21, comma 5, ultimo periodo del Decreto Delegato n.26/2015;
 - m) le offerte ammesse con riserva ai sensi dell'articolo 13, comma 8, di cui sia stata accertata l'irregolarità.
3. Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, è comunicato dal responsabile del procedimento ovvero dalla Commissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro cinque giorni dalla sua adozione ed è impugnabile dall'impresa dinanzi al Tribunale ai sensi del Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

Art.15

(Valutazione della congruità delle offerte - Offerte anormalmente basse)

1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la Stazione Appaltante, qualora vi siano almeno cinque imprese partecipanti, valuta la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

2. Quando il criterio di aggiudicazione é quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante, qualora vi siano almeno cinque imprese partecipanti, valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione risultino entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso, la Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
4. La valutazione della congruità tiene conto dei criteri di economicità, dell'insieme delle prestazioni dedotte, delle soluzioni tecniche adottate o di altre condizioni favorevoli nell'esecuzione delle prestazioni medesime.
5. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi, se non è possibile stabilire la congruità del prezzo sulla base dei calcoli contenuti nei documenti a corredo dell'offerta, il responsabile del procedimento ovvero la Commissione, procede a mente del seguente articolo 16, commi 1 e 2 .
6. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa a mente dell'articolo 22 del Decreto Delegato n. 26/2015, la Stazione Appaltante richiede, per iscritto, all'offerente la presentazione, entro un termine non inferiore a dieci giorni, di giustificazioni, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta.
7. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione Appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni e lo invita ad indicare ogni elemento che ritenga utile; se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la Stazione Appaltante può prescindere dalla sua audizione.
8. La Stazione Appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala in favore della quale aggiudica l'appalto. In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2.
9. All'esito del procedimento di verifica la Stazione Appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
10. Il responsabile del procedimento ovvero la Commissione fa constare le attività compiute, le valutazioni effettuate sulle offerte presentate e le conseguenti decisioni mediante apposito processo verbale.

Art.16

(Aggiudicazione dell'appalto)

1. La Stazione Appaltante, sulla base dei verbali predisposti dal responsabile del procedimento ovvero dalla Commissione in seguito alla valutazione delle offerte e della graduatoria stilata, individua l'impresa risultata miglior offerente.
2. In caso di parità di due o più offerte, l'aggiudicazione viene deliberata in favore dell'impresa che non ha in corso forniture o servizi analoghi con la Stazione Appaltante.
3. In caso di ulteriore parità, si procede al sorteggio alla presenza dei rappresentanti delle imprese interessate.
4. La Stazione Appaltante, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 4, primo periodo del Decreto Delegato n. 26/2015 verifica, per il tramite di CCIAA, la permanenza dei requisiti in capo all'impresa risultata miglior offerente e in caso positivo delibera l'aggiudicazione.
5. Il responsabile del procedimento provvede, altresì, tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla piena efficacia della delibera di aggiudicazione a svincolare le cauzioni provvisorie presentate dalle imprese che non siano risultate aggiudicatarie.

6. La fase di aggiudicazione si conclude con l'acquisizione di efficacia della delibera di aggiudicazione a seguito del positivo esito del controllo di legittimità previsto dalle vigenti norme in materia di ordinamento contabile pubblico. Tale fase termina, compatibilmente con i tempi necessari per una compiuta ed esauriente valutazione delle offerte, entro i quaranta giorni successivi alla seduta pubblica di apertura delle buste; il predetto termine può essere prorogato dalla Stazione Appaltante solo in caso di comprovate ed obiettive esigenze con provvedimento da comunicarsi alle imprese partecipanti.

Art.17

(Comunicazioni fra Stazione Appaltante ed imprese concorrenti ed impresa appaltatrice)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le comunicazioni che intercorrano fra la Stazione Appaltante, le imprese concorrenti e l'impresa appaltatrice possono essere effettuate mediante posta elettronica.
2. Sino all'introduzione di un sistema di posta elettronica certificata, i provvedimenti di annullamento o di revoca della gara di cui all'articolo 23 del Decreto Delegato n. 26/2015, debitamente motivati, sono trasmessi dalla Stazione Appaltante alle imprese partecipanti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro cinque giorni dall'adozione e riportano menzione dell'eventuale intenzione di indire una nuova gara; tali provvedimenti sono impugnabili dall'impresa dinanzi al Tribunale ai sensi del Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n. 68.
3. La Stazione Appaltante fa seguire all'invio di ogni comunicazione via posta elettronica verso l'impresa, l'invio in automatico, anche attraverso sistemi di terze parti, di due sms, a distanza di 24 ore uno dall'altro, al numero di telefono cellulare indicato dall'impresa, notificando l'invio della comunicazione di cui sopra; ciò fa prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dell'impresa. La Stazione Appaltante conserva il documento informatico contenente i log degli sms inviati.

CAPO III

CONTRATTO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art.18

(Contenuto del contratto)

1. Il contratto di appalto contiene le seguenti indicazioni:
 - a) la natura ed entità della prestazione;
 - b) l'importo di base dell'appalto al lordo ed al netto dell'offerta di ribasso;
 - c) il prezzo, come risultante dall'offerta presentata;
 - d) il nominativo della persona autorizzata alla firma del contratto;
 - e) l'eventuale nominativo del responsabile tecnico dell'impresa aggiudicatrice;
 - f) l'eventuale nominativo del responsabile tecnico della sicurezza in adempimento a quanto previsto dalla Legge 18 febbraio 1998 n.31 e successive modifiche;
 - g) l'ammontare delle rate minime necessarie per l'emissione dei certificati di pagamento;
 - h) la cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto prestata nelle forme di cui all'articolo 27 del Decreto Delegato n.26/2015 oppure, in relazione ad appalti di importo non superiore ad euro 25.500,00, mediante assegno circolare;
 - i) le coperture assicurative richieste;
 - l) le scadenze delle singole forniture, in caso di prestazioni periodiche, oppure il termine per il completamento della fornitura o del servizio;
 - m) le penali applicabili. Qualora, in esito alle verifiche di cui all'articolo 50 del Decreto Delegato n. 26/2015, l'impresa appaltatrice risulti avere perso i requisiti di iscrizione nel Registro dei Fornitori, la Stazione Appaltante incamera la cauzione prevista dall'articolo 27 del medesimo decreto delegato, a titolo di penale.
2. Sono parte integrante del contratto di appalto, in particolare, i seguenti documenti:

- a) i capitolati d'appalto, generale e speciale;
- b) l'eventuale offerta tecnica e l'offerta economica presentata;
- c) gli elenchi prezzi;
- d) il bando o la lettera d'invito alla gara.

Art.19

(Documentazione esecutiva ed inizio esecuzione)

1. La Stazione Appaltante mette a disposizione dell'impresa appaltatrice la documentazione necessaria per l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto.
2. La consegna della documentazione di cui al comma 1 all'impresa è effettuata mediante la sottoscrizione di apposito protocollo prima del termine indicato in contratto per l'inizio della fornitura o del servizio.
3. In ogni caso, l'impresa appaltatrice è tenuta a compiere, nei limiti di quanto previsto per il normale adempimento degli obblighi contrattuali, controlli e verifiche di regolarità ed a segnalare alla Stazione Appaltante eventuali problemi e situazioni, accertati o presunti, che possono incidere sul regolare adempimento delle prestazioni dedotte in contratto.
4. L'impresa appaltatrice e le eventuali imprese cessionarie sono tenute alla riservatezza in ordine alle informazioni contenute nella documentazione di cui al comma 1.
5. Salva diversa pattuizione, l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto ha inizio entro dieci giorni dalla stipulazione del contratto.
6. L'impresa esecutrice è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal direttore dell'esecuzione il quale può verificare in qualsiasi momento il rispetto delle prescrizioni contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice. In caso di riscontrate anomalie o inadempienze, il responsabile del procedimento, direttamente qualora eserciti le funzioni di direttore dell'esecuzione, o, altrimenti, su segnalazione dell'uno o più soggetti nominati direttore dell'esecuzione, richiama l'impresa appaltatrice a mezzo di ordini di servizio, fissando un termine di adeguamento decorso il quale, qualora l'impresa non adempia, il contratto è risolto.
7. Il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'articolo 31, comma 2 del Decreto Delegato n. 26/2015 indica, a seconda della natura della prestazione, i seguenti elementi:
 - a) le aree e gli ambienti interni ed esterni in cui l'impresa esegue le prestazioni dedotte in contratto;
 - b) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono eseguirsi le attività oggetto del contratto sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.
8. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'impresa esecutrice cui può essere rilasciata, previa richiesta, copia conforme.
9. Qualora l'impresa esecutrice intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'impresa esecutrice è tenuta a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art.20

(Cessione del contratto)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 della Legge n. 49/2002 e dall'articolo 33, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015, l'impresa appaltatrice adempie le prestazioni convenute nel contratto con propri mezzi e personale, fatta salva l'ipotesi di cessione parziale del contratto che deve essere preventivamente ed espressamente autorizzata dalla Stazione Appaltante.
2. La cessione di appalto può essere autorizzata, esclusivamente sino ad una quota parte della fornitura o somministrazione non superiore al 30 % dell'importo dell'appalto, nei confronti sia di impresa iscritta nel Registro dei Fornitori sia di impresa non iscritta; in quest'ultimo caso l'impresa

cessionaria è tenuta, ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, a documentare alla Stazione Appaltante il possesso dei requisiti previsti per le imprese iscritte al Registro dei Fornitori.

3. L'impresa appaltatrice autorizzata alla cessione parziale del contratto deposita presso la Stazione Appaltante almeno cinque giorni prima della sottoscrizione, il contratto di cessione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 luglio 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini